

**SALVATORE Paolo - LUCARIELLO Vincenzo - RUSSO Vincenzo**

**27)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p., perché in concorso tra di loro, agendo il Salvatore in qualità di Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, il Lucariello ed il Russo di istigatori, per favorire il Russo nell'ambito del procedimento di impugnazione proposta da Colangelo Giovanni avverso la sentenza del TAR Lazio che rigettava il ricorso presentato dallo stesso nei confronti del CSM e del Russo Vincenzo in ordine al "Concorso per il conferimento dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia", riceveva diverse regalie in natura consegnategli materialmente dal Lucariello per conto del Russo, con ciò compiendo atti contrari ai suoi doveri di ufficio, assicurando il suo positivo interessamento "tranquillizzante".

In Grottaferrata il 3 aprile 2007

**28)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 326 CO. III C.P. perché, in concorso tra di loro, agendo il Salvatore in qualità di Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, il Lucariello ed il Russo di istigatori, per procurare a sè e ad altri un vantaggio patrimoniale, consistiti per il Salvatore in diverse regalie in natura, e per il Lucariello nella promessa del Russo di intercedere, in qualità di Procuratore della Repubblica di Foggia, presso il Rettore della locale Università, per il superamento del concorso di specializzazione in ginecologia a favore della nipote del Lucariello, tale Raimondo Mariangela, si avvaleva illecitamente di notizie di ufficio violando il dovere del segreto inerente la sua funzione, rivelando il contenuto della Camera di Consiglio relativa alla decisione nr. 3299/07 concernente l'impugnazione proposta da Colangelo Giovanni avverso la sentenza del TAR Lazio che

*rigettava il ricorso presentato dallo stesso nei confronti del CSM e del Russo Vincenzo in ordine al "Concorso per il conferimento dell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia", facendo conoscere al Lucariello l'esito del giudizio prima del deposito della citata decisione.*

*In Aversa in data successiva e prossima al 17.4.2007 ex art. 9 c.p.p.*

~~CAMILLERI Carlo - MASTELLA Clemente - ERRICO Ferdinando~~

~~29) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 317 C.P. perché, in concorso tra loro, Errico in qualità di consigliere regionale nonché di capogruppo del partito politico UDEUR, [e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni], il Mastella in qualità di Segretario nazionale dell'UDEUR, istigatore, il Camilleri in qualità di esponente di rilievo in territorio campano del partito politico UDEUR nonché di materiale esecutore delle indicazioni e delle volontà del Mastella, costringevano Barbieri Antonio, Sindaco del Comune di Cerreto Sannita, a dare loro un'utilità, consistita nella nomina di Melotta Ciro, esponente politico appartenente al partito UDEUR, ad assessore ai lavori pubblici del predetto Comune.~~

~~In particolare, avendo deciso di entrare a far parte della Giunta Comunale di Cerreto Sannita [retta da una amministrazione comunale presieduta dal Barbieri, esponente del partito politico "Forza Italia"] e di occupare tassativamente il relativo assessorato ai lavori pubblici, il Mastella decideva di iniziare una strategia di pressione politica ed amministrativa sul Sindaco di Cerreto Sannita, fornendo precise direttive al Camilleri ed al consigliere e capogruppo regionale "in quota UDEUR" - Errico Ferdinando - affinché operassero fattivamente il "congelamento" dei finanziamenti regionali destinati alla realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo di~~



*[Handwritten signature]*  
M. LUCARIELLO

ius". I due elementi della illegittimità della condotta e della ingiustizia dell'atto sono dunque distinti: e se in concreto la compresenza di tali elementi corrisponde all'"id quod plerumque accidit", ciò non esime dall'obbligo di verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi. Ne consegue che il sindacato penale posto in atto ex art. 323 cod. pen. deve fondarsi sulla individuazione di un provvedimento incontestabilmente dovuto, rispetto al quale il diverso non conforme provvedimento adottato appaia, altrettanto incontestabilmente, illegittimo.

Orbene, è appena il caso di aggiungere come nella fattispecie in esame difetti la assoluta dimostrazione che il provvedimento invocato fosse obiettivamente *contra ius*, restando nell'ambito di possibili interpretazioni di norme e situazioni fattuali oggetto per loro natura alle più varie interpretazioni.

**La corruzione in atti giudiziari e la rivelazione di segreto di ufficio di cui ai capi 27 e 28.**

Del tutto analoga -sotto un profilo dell'inquadramento giuridico delle fattispecie in esame- la vicenda relativa all'indagato Salvatore (attuale Primo presidente del Consiglio di Stato) e dell'indagato Russo (attuale Procuratore della Repubblica di Foggia).

In particolare, da tutto quanto sopra detto, anche per il Consiglio di Stato si ritiene che debba essere applicato il medesimo regime di pubblicità e diffusione all'esterno delle decisioni adottate.

Ne discende, che, anche per le sentenze dell'alto Tribunale Amministrativo, salvo specifiche eccezioni fattuali, il regime di pubblicità di queste dipende dal deposito della sentenza una volta firmata da Estensore e Presidente (si rammenterà che l'art.55 dell'ordinamento della Giustizia Amministrativa non fa alcuna distinzione tra CdS e Tar), con tutte le conseguenti implicazioni circa la possibilità giuridica e fattuale di ipotizzare -anche nel caso di specie- la sussistenza del delitto di cui all'art.326

c.p., qualora gli esiti di una decisione vengano comunicati all'esterno prima del momento succitato.

La vicenda in esame, in ogni caso, risulta essere ben più complessa, dal momento che, come si vedrà, risulta macroscopicamente acquisito il dato che l'indagato Russo, lungi dal cercare di ottenere "soltanto" notizie anticipate sugli esiti del ricorso presentato contro di lui da altro magistrato (controinteressato alla nomina del posto di Procuratore della Repubblica di Foggia), ha quantomeno "tentato" di invocare su di sé i favori del Salvatore, all'epoca Presidente della IV sezione del Cds e componente del collegio incaricato di decidere del ricorso suindicato.

Risulta analogamente comprovato, senza tema di smentite, che, per fare ciò, il Russo abbia chiesto ed ottenuto la "mediazione" del sempre presente Lucariello che, mai come in questo caso, ha dato prova di una impressionante capacità di indebita interlocuzione con le più alte sfere della Giustizia Amministrativa, anche ultra partenopea.

Si impone -pertanto- un preciso riepilogo delle principale emergenze istruttorie, indicate nella richiesta dei P.M. istanti, la cui illustrazione, ancora una volta, oltre ad essere utile a valutare la sussistenza dei gravi e specifici reati in contestazione, servirà per lumeggiare la personalità del Lucariello ed il suo (fondato) coinvolgimento della ipotesi associativa contestata al capo I della rubrica:

La vicenda questa volta vede come interlocutori il Lucariello ed il Russo.


o Il primo contatto telefonico, rilevato tra i due, risale al 27 marzo 2007 (Allegato 127).

Esso si rivela abbastanza esaustivo per comprendere come:

LUCARIELLO venga interessato in ordine ad una vicenda oltremodo delicata ed alla quale RUSSO - anche per la più che evidente pressione esercitata -



L: Ha detto <se deve venire per il giorno 17 non ci sono problemi>  
R: Ah va bè, va bè perfetto, perfetto  
L: E' chiaro.  
R: E comunque perfetto, va bene.  
L: Io giorno tre mando ugualmente il mio messaggero  
R: Perfetto, ma poi il tre ce la mandate questa cosa allora?  
L: Ah?  
R: Il tre ce la mandate questa cosa?  
L: E' certo il tre. Però io vado il giorno 16, vado lì vado proprio all'ufficio  
R: Eh, ho capito, ho capito, ho capito...  
L: Però.  
R: E gliene parlate ancora. Ho capito.  
L: Quello mi ha detto <se è per il giorno 17, non ti preoccupare>.  
R: Tiene una memoria di ferro questo  
L: Ah?  
R: Tiene unna memoria di ferro.  
L: Gesù a me mi ha sorpreso, debbo dire la verità.  
R: E infatti, infatti, infatti.  
L: Va bè, ma quello secondo me, l'ha seguito anche per quanto riguarda.  
R: La fissazione, la cosa,  
L: E credo (incomprensibile)  
R: E certo, e certo,  
L: Per questo io il giorno 16 ci vado  
R: E quindi siamo tranquilli  
L: Ma il giorno tre, perchè ho dovuto telefonare, perchè quello di solito non ci sta nessuno, mi ha detto no..  
R: Ho capito, ho capito, ho capito.  
L: Sta da mezzogiorno in poi ci sta la moglie.  
R: Ho capito, ho capito.  
L: Che vi volevo dire.  
R: E commendatore il tre gli mandate sta cosa allora?  
L: Io il tre va quel cristiano e ci mando la lattina e ci mando quello che ci devo mandare.  
R: Eh va bene, va bene.  
L: E chiaro? Poi giorno 16 vado a salutare solamente  
R: Va bene e quella lattina, va bene gli fate capire voi, insomma sapete voi come dovete fare.



L: Non ci dobbiamo fare capire niente. Perché quello me lo ha fatto capire "iss" (lui) a me  
R: Va bene, no quella lattina il pensierino questo volevo dire  
L: Ah, la lattina, la lattina io gli ho già accennato (incomprensibile) che mi è venuto da un mio amico dalla Puglia  
R: Ah va buono, va buono, quindi ha già capito lui.  
L: Ci ho parlato non.. non..  
R: Sì, sì. Va bene. Sto tranquillo allora.  
L: Non vi create problemi. Volevo domandarvi una cosa.  
R: Ditemi che devo fare.  
L: No, niente non dovete fare niente dovete solamente. Mi permetti? (si rivolge alla moglie n.d.r.)! E' mia moglie che quando accende la pipa non si ferma più.  
R: Eh. eh (sorride) ditemi.  
L: Insomma...all'università...  
R: Ehi!  
L: Voi conoscete il Rettore?  
R: Sì!  
L: E' così? Perché ci sta una mia nipotina che dovrebbe entrare in una specializzazione di ginecologia  
R: E'.  
L: Poiché questi sono baroni... non fanno.. eventualmente ci possiamo parlare con questo cristiano?  
R: Sì, sì, sì, sì..  
L: Sì.  
R: Sissignore, mi dovete dire che devo fare.  
L: No, io non vi dico che dovete. Vi dirò eventualmente... se proprio è il caso... poi caso... mai ci possiamo andare, ma voi a Napoli quando venite?  
R: Ed io nei prossimi...io posso venire sempre. Se voi mi dite di venire io vengo non ci sono problemi.  
L: No, ma io non...  
R: Ma quando si deve fare questa cosa?  
L: Ah?  
R: Quando si deve fare questa cosa?  
L: Non si sa, non si sa. Quella deve partecipare ad un concorso per entrare in questo corso di specializzazione. Dato che questo i medici si accaparrano quelle che sono le cose.  
R: E' certo, è certo.

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

L: Ci vorrebbe una conoscenza direttamente con il Provveditore.  
R: Va bene.  
L: Io non vi voglio ordinare di venire in questo WEEK-END, se voi vi trovate.  
R: Vorrei, vorrei sapere...  
L: Eh?  
R: Commendatore, vorrei sapere qual'è la specializzazione?  
L: Ginecologia.  
R: Eh.  
L: Gli dovete parlare.  
R: Io, già incomincio ad informarmi... a buttare la carte a terra.  
L: E se potete provare... quelli..loro di solito hanno assegnati cinque sei, sette, otto posti, due posti non si sa.  
R: Eh, eh..  
L: Per vedere loro che disponibilità tengono e se lui.  
R: Va bè abbiamo una Dottoressa quindi cioè laureata che deve fare la specializzazione  
L: Laureata con un ottimo voto (108)centotto, bravissima e solamente che purtroppo per potere entrare ci vuole l'appoggio o del Rettore o di qualcuno. Ma, ripeto....  
R: Va bene.  
L: Ma lei ha tutti i titoli per poter entrare. E' solamente che...  
R: E no... vabbè...queste cose sappiamo come sono, sappiamo come sono.  
L: E lo sapete già.  
R: Solamente per così, per una prima informativa come si chiama la

Dottoressa?

L: RAIMONODO Mariangela ma si è laureata qui a Napoli...  
all'Università di Napoli...  
R: Sì, allora RAIMONDO Mariangela  
L: Mariangela si  
R: Eh allora Commendatore, prima che RAIMONDO... sto scrivendo... Mariangela  
L: Eh.  
R: Prima di vederci!  
L: E'  
R: Prima di vederci... io faccio prima un sondaggio.

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

L: Bravo! E questo bisogna fare. Voi fate un sondaggio se c'è possibilità, formalizziamo, ci vediamo e parliamo...

R: Ci vediamo, io vengo ci incontriamo e parliamo un poco

L: Eh va buono

R: Va bene state tranquillo.

L: Mi fate sapere voi?

R: Vi faccio sapere io

L: E questo è importante se ci sta la possibilità, perchè bisogna sbattere chi sa dove, io preferisco più Foggia per lo meno sta sotto il manto protettivo.

R: Va bene non vi preoccupate, ma vedo io ma vedo con il Rettore tutto quello che c'è da fare, state tranquillo.

L: Tanto voi una telefonata dovete fare.

R: Vi faccio sapere... No, io lo devo vedere da vicino no, io tra una settimana lo incontro e ne parliamo da vicino

L: Ah lo incontrate in settimana ah e va bene.

R: Ah e va bene è meglio parlargli da vicino, no che devo parlare al telefono .

L: Va bene questa è la situazione

R: Me la vedo io, me la vedo io

L: Va bene allora ci aggiorniamo più in là.

R: State tranquillo vi faccio uno squillo io entro una settimana vi faccio sapere già i primi, le prime notizie.

L: Eh, eh, eh.

R: Però non vi preoccupate.

L: Va bene secondo me non possono dire di no... penso io.

R: Esatto, questa è la mia.. e la mia...

L: Va bene, va bene?

R: Va bene!

L: Un abbraccio.

R: Ci sentiamo presto.

L: Affettuosamente...

R: Grazie di tutto, grazie assai a voi

L: Ma di che ci mancherebbe.

R: A voi, a voi.



UFFICIO DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
COMANDO DI CARABINIERI  
CHIAROMONTE



E' quindi chiaro che la problematica posta dal RUSSO sia stata proposta da LUCARIELLO alla personalità di cui i due parlano e che - come avremo modo di verificare attraverso le conversazioni che andremo di seguito ad esporre - si identificherà in Paolo SALVATORE, Presidente della 4<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato.

A fronte di tale interessamento, LUCARIELLO chiede al suo interlocutore una analoga disponibilità per fare in modo che una sua nipote acceda al "corso di specializzazione in ginecologia" presso l'Università di Foggia.

Bisogna anche aggiungere che dal complesso della conversazione si ricavi anche che:

- Erano già intercorsi pregressi accordi tra Lucariello e Russo; in particolare risulta evidente che il primo si fosse già attivato (su intuibile e confermata sollecitazione del secondo) per vedere cosa e come fare per intervenire nel ricorso in esame.
- Era già stata consegnata al Lucariello almeno una lattina (sembrerebbe confermato che si tratti di olio dalla Puglia) perchè questa potesse essere recapitata al Salvatore;
- L'olio non sembrerebbe essere stato l'unica cosa che il Lucariello avrebbe dovuto consegnare al Salvatore tramite il proprio "messaggero".
- Risulta tangibile (e sarà confermato nelle conversazioni seguenti) la insistente preoccupazione del Russo nel sapere se sarà recapitato il "pensierino" e come si riuscirà a fare capire al destinatario che si tratta di un suo "presente".
- Risulta analogamente palpabile la solerzia con cui il Russo si mostri sollecito e disponibile a "ricambiare" il favore ottenuto mostrando piu' volte una completa disponibilità anche a recarsi in Napoli per incontrare il Lucariello per la questione della "nipotina".

o Alle ore 11:07 del 3 aprile 2007 rileviamo un colloquio telefonico intercorso tra LUCARIELLO e Vincenzo



**RUSSO (Allegato 128):**

**LUCARIELLO:** sto a Grottaferrata... sono sceso in questo momento da casa...

**RUSSO:** e che si dice?

**LUCARIELLO:** e che si deve dire? Bisogna stare sereni perché...

**RUSSO:** voi diceste che non andavate... che andavate il 16...

**LUCARIELLO:** sono dovuto andare perché è partorita la figlia ed ha avuto un nipote

**RUSSO:** Benissimo. Meglio così. Che ha detto?

**LUCARIELLO:** Niente... bisogna stare tranquilli...

**RUSSO:** va bene... se lo dite voi... posso stare sereno. Gli avete fatto capire anche di quel pensierino? È stato contento?

**LUCARIELLO:** è molto superficiale per queste cose... insomma...

**RUSSO:** ma è stato contento o no?

**LUCARIELLO:** Sì... tra le uniche cose che gradisce è la mozzarella... L'unica cosa che gradisce. Ed ha detto che mo immediatamente si metteva..... Siamo stati quasi una mezz'oretta a parlare.

**RUSSO:** Ho capito. L'importante è che devo stare sereno.

**LUCARIELLO:** Vi sto dicendo che sto tornando in grazia di Dio.

**RUSSO:** Non parlo più.

**LUCARIELLO:** Ha detto <ma hai visto chi ci sta il giorno 17 là o no? Ha visto chi ci stà?> Ha detto vicino a me <chi è che presiede?>. Ho detto <Si...si... appunto>

**RUSSO:** Va bè...va bè... Commendatore io mi sto interessando anche per la cosa vostra

**LUCARIELLO:** Ma se trovate difficoltà non vi preoccupate.

**RUSSO:** io vi faccio sapere. Poi ci vediamo da vicino e voi mi dite se devo perseguitare o non devo perseguitare

**LUCARIELLO:** Piuttosto noi una cosa dobbiamo vedera-

un poco... Mi dovete fare qualche assicurazione per i guaglionì  
(ragazzi n.d.r.)

**RUSSO:** Va bene quello... non vi preoccupate... quello là  
già lo tengo in mente...

Questa nuova conversazione ci consente di focalizzare  
maggiormente alcuni punti.

In primo luogo appare del tutto evidente che LUCARIELLO  
abbia rappresentato a Paolo SALVATORE l' esigenza  
rappresentatagli a sua volta da Vincenzo RUSSO.

Questa dovrebbe andare in discussione il 17 aprile 2007.

In effetti - come più avanti avremo modo di verificare - in  
quella stessa giornata si riunirà proprio la 4<sup>a</sup> Sezione del  
Consiglio di Stato alla cui presidenza c'è Paolo SALVATORE  
(Allegato 129). Ciò spiega la risposta che questi avrebbe  
fornito a LUCARIELLO nel momento in cui gli veniva posta  
questione: "Ha detto <ma hai visto chi ci sta il giorno 17 là o no?  
Hai visto chi ci stà?> Ha detto vicino a me <chi è che presiede?>".

**RUSSO,** poi, rassicura il suo interlocutore circa  
l'interessamento posto in essere in suo favore. Riteniamo che  
si tratti della vicenda correlata al corso di specializzazione  
che dovrà effettuare la nipote di LUCARIELLO,  
RAIMONDO Mariangela.

o Alle ore 13:36 del 13 aprile 2007 Vincenzo RUSSO si  
risente con LUCARIELLO il quale lo informa che il lunedì  
successivo andrà a Roma (Allegato 130).  
Quel lunedì cadrà il 16 aprile, ossia il giorno  
immediatamente precedente la discussione della vicenda che  
così tanto interessa Vincenzo RUSSO. Del resto,  
quell'incontro era già stato ampiamente concordato.

**RUSSO:** Ah! Lunedì andate a Roma... gliela ricordate  
quella cosa?

**LUCARIELLO:** Ma sicuramente... alle 10 e mezza tengo una  
votazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo di che  
vado a fare un saluto...

**RUSSO:** Mi raccomando. Quello è il giorno dopo... mi  
raccomando a voi...

LUCARIELLO: *Non vi preoccupate. State tranquillo. Io lunedì ci passo.*

Questi appena riportati sono i passaggi più significativi di una conversazione improntata tutta sull'impegno assunto da LUCARIELLO.

Non dice niente di nuovo rispetto alla precedente.

Vi è però una sostanziale conferma dell'operosità che lo stesso LUCARIELLO porrà in essere anche il lunedì successivo quando incontrerà nuovamente Paolo SALVATORE. A Roma.

o Ed, in effetti, alle ore 19:27 del 16 aprile LUCARIELLO informa RUSSO dell'incontro avuto qualche ora prima (Allegato 131)

LUCARIELLO: *...ci siamo salutati solamente*

RUSSO: *ma non vi siete detti niente?*

LUCARIELLO: *Non potevamo. Perché c'era... non so se conoscete SANTORO, il Presidente della V<sup>A</sup>. Niente... ci siamo solo salutati... col sorrisetto... la mano... punto e basta.*

RUSSO: *va bene. Ma voi che pen... cioè non c'era proprio bisogno di ricordarglielo?*

LUCARIELLO: *No. Che gli devo ricordare!? Quello si ricorda più di queste cose...*

RUSSO: *Va bene. Allora sto tranquillo... insomma...*

LUCARIELLO: *Aspettiamo domani sera una telefonata.*

RUSSO: *Sto tranquillo?*

LUCARIELLO: *Si. Tranquillissimo.*

RUSSO: *va bene... vi abbraccio...*

LUCARIELLO: *Tranquillissimo...*


RUSSO: *Fatemi sapere domani... Fatemi sapere...*

LUCARIELLO: *Appena mi telefona. Perché non è detto che domani fanno qualche decisione... quindi se arriva una telefonata... come l'altra volta... io vi chiamo. Sennò se non vi chiamo non l'ho ricevuta...*

RUSSO: *Va bene... aspetto notizie non appena possibile...*

Quindi, benché non sia stato possibile parlargli, è bastato un

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRO  
Dr. Francesco CHIAROMONTE



"sorrisetto ed una stretta di mano" per rinverdire in SALVATORE un impegno già precedentemente assunto. Si ripropone infine l'ansia di RUSSO per sentirsi garantita quella "tranquillità" a cui anela così tanto e su cui viene puntualmente rassicurato.

o La questione interessa talmente il Procuratore della Repubblica di Foggia che egli - il 17 aprile - si porta personalmente a Roma per seguire la sua vicenda. Ne informa LUCARIELLO nel corso di una lunga telefonata intercorsa alle ore 12:28 del 18 aprile 2007 (Allegato 132):

RUSSO: ieri mi sono fatto una passeggiata a Roma...

LUCARIELLO: niente meno... e allora?

RUSSO: ... e niente... c'è stata la discussione. Però si sono riservati. Non so nulla.

LUCARIELLO: Ma non c'era lui?

RUSSO: Sì... sì.. c'era lui.. c'era lui...

LUCARIELLO: ...allora dobbiamo aspettare... Lui vi ha visto?

RUSSO: Sì... penso di sì. Io naturalmente non mi sono ovviamente ne avvicinato... né...

LUCARIELLO: embè... ma è logico... è logico...

RUSSO: E' logico.... Niente... da lontano... cioè da lontano... dal pubblico lì insomma... ma lui sicuramente mi ha

notato. E' stata una bella discussione. E' andata... io penso... penso che insomma è andata bene. Mò non voglio dirlo... ma voglio dire... mi è sembrato... insomma...

LUCARIELLO: Va bene... mò dobbiamo aspettare la notizia. Perché lui (SALVATORE n.d.r.) lui così mi disse. Dice «non è detto che nello stesso giorno facciamo eh!»

RUSSO: Sì... sì ... va bene. Loro si sono riservati come tutti gli altri casi. Mò non so poi se già nel... va bene... aspettiamo...

LUCARIELLO: L'importante che lui stava lì. Poi il resto non conta.

RUSSO: Presiedeva lui.. presiedeva lui...

LUCARIELLO: E allora il resto non conta. Chi era il relatore?

RUSSO: Il relatore era ANASTASI...

IL GIUDICE DELLE INDAGAZIONI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

**LUCARIELLO:** ANASTASI... si... si... infatti era... Lo disse che era ANASTASI. Però la discussione andò bene... insomma...

**RUSSO:** Si... la discussione è andata bene. Abbiamo detto le nostre ragioni... insomma... diciamo che... mi sembra... io sono fiducioso. Almeno a quello che ho sentito. Però poi si tratta di...

**LUCARIELLO:** Nooo... Va bene... non vi preoccupate. State tranquillo. Perché lui disse che mi avrebbe chiamato. Dobbiamo aspettare. Perché significa che non ci sta nessuna divisione...

**RUSSO:** Va bene... va bene...

**LUCARIELLO:** A che ora si sono sbrigati... quelli di solito fanno anche le 7 - 8 di sera...

**RUSSO:** E' finita verso le due. Però poi l'udienza continuava ancora..

**LUCARIELLO:** Ah! Va bene... i cazzi vostri sono finiti alle 2... Le notizie che tengo io ... fino alle 5:50 stavano ancora là... Non vi preoccupate...

**RUSSO:** Vi volevo soltanto dire... appena lo sapete... appena possibile.. insomma...

**LUCARIELLO:** Conosco i miei polli. Dobbiamo aspettare.

**RUSSO:** Va bene... va bene... Io aspetto notizie e poi vi vengo a trovare.


**LUCARIELLO:** Appena io... perché qualche sera.. quello mi fa la telefonata. Io vi chiamo subito..

**RUSSO:** Mi raccomando che stò in ansia. Fatemi sapere subito.

**LUCARIELLO:** Ma immediatamente... perché lui mi disse che non sarebbe successo niente. Però....

Nell'ambito di un contesto nel quale permane lo stato di "apprensione" che RUSSO ha per la vicenda e - parallelamente - l'opera rassicurante posta in essere dal LUCARIELLO, rileviamo due interessanti elementi degni di adeguata considerazione.

Il primo consiste sostanzialmente nella conferma che effettivamente Paolo SALVATORE presiedeva all'udienza nella quale Vincenzo RUSSO era parte in causa. E' stato poi possibile appurare che il relatore era Antonino



ANASTASI. La cosa non coglie di sorpresa LUCARIELLO il quale sembrerebbe esserne stato informato già in precedenza dallo stesso Presidente di Sezione: "ANASTASI... si...si... infatti era... Lo disse che era ANASTASI..."

Tutte le conversazioni che saranno rilevate, non apporteranno ulteriori elementi informativi di interesse oltre a quelli già noti. Permarrà, difatti, l'ansia conoscitiva da parte del RUSSO e una sostanziale opera rassicurante del LUCARIELLO.

Attraverso i canali informatici, la P.G. ha acquisito la sentenza nr. 8552/2006 Reg. Ric e 3299/2007 Reg. Dec decisa nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2007 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato in ordine alla vicenda in argomento (Allegato 133).

Come rilevabile, trattasi di un ricorso presentato dal Dr. Giovanni COLANGELO contro il Consiglio Superiore della Magistratura e contro il Dr. RUSSO Vincenzo in ordine al "concorso per il conferimento dell'Ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia". Senza entrare nel merito delle argomentazioni adottate dall'Alto Organo Amministrativo, rileviamo che:

- Presidente della Sezione Giudicante è il dr. Paolo SALVATORE;
- Estensore, o Relatore, il Dr. Antonino ANASTASI;
- Il ricorso del Dr. COLANGELO veniva rigettato.

Sembra utile fermarsi alle cennate emergenze istruttorie, per analizzare la sussistenza del grave reato contestato sub 27.

In proposito, deve essere in ogni caso rilevato che, oltre alle conversazioni suindicate, risultano dalla Pg svolte ulteriori verifiche funzionali a riscontrare quanto emerso in sede di intercettazioni.

In particolare, a definitiva conferma del fatto che, effettivamente, come riferito al Russo, il Lucariello si



recò a casa del Salvatore il giorno tre aprile, risulta anzitutto acquisito un certificato di famiglia del predetto indagato, da cui si ricava che, effettivamente, qualche giorno prima (come aveva spiegato il Lucariello), la famiglia del Primo Presidente del CdS fu allietata dalla nascita di un nipotino.

Fuga ogni dubbio al riguardo l'acquisizione di documentazione presso il gestore di telefonia, da cui si ricava che, effettivamente, il giorno in esame il cellulare in uso al Lucariello fu utilizzato agganciando la "cella" corrispondente alla zona di Grottaferrata.

Più in generale, deve essere rilevato come la particolare intensità dei rapporti tra il Salvatore ed il Lucariello si ricavi anche da un ulteriore esito di indagine, che i P.M. istanti hanno inteso comunque mettere a disposizione di questa AG:

Si è già ripetutamente spiegato come, attesa la natura delle richieste cautelari avanzate nei confronti dei due alti magistrati, si è dovuto procedere ad effettuare il loro preventivo interrogatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 289 codice di rito.

Per tali ragioni, ovviamente, i singoli indagati sono stati, come detto, raggiunti da autonomi avvisi a comparire innanzi a questa AG.

Orbene, la Pg operante, su disposizione dei PPMM. e previa autorizzazione del Gip, ha intercettato i telefoni in uso ad alcuni indagati nel periodo ricompreso tra la notifica dell'avviso a comparire e l'espletamento effettivo dell'interrogatorio.

E' stato possibile in questo modo accertare che il giorno degli espletandi interrogatori il Salvatore ha convenuto con il Lucariello un appuntamento al casello autostradale di Caserta.

Come si ricava dalla annotazione di servizio acquisita agli atti, riepilogativa delle operazioni di appostamento effettuate in autostrada, risulta acquisito il dato che tale incontro vi fu effettivamente, durò un certo tempo ed a





questo erano presenti i due legali che hanno assistito il Salvatore in sede di interrogatorio (l'uno giunto con il Salvatore e l'altro con il Lucariello)  
Invero, ciò che risulta ancora più rilevante rimarcare in questa sede, è che il Lucariello si sia addirittura peritato (verrebbe da dire permesso) di mettere a disposizione del Primo Presidente del Consiglio di Stato un legale di sua fiducia, per assisterlo in sede di interrogatorio.  
Altrettanto significativo è che il Salvatore non abbia mosso sostanziali rilievi alla iniziativa obiettivamente particolare del Lucariello; ciò risulta in modo inequivoco dalla trascrizione della conversazione telefonica intercettata in entrata sullutenza cellulare in uso al Lucariello:

(...)

P:pronto Lucariello.

L:Come state?

P:non c'e' male.

L:no io vi ho chiamato per dirvi che io domani vi aspetto al casello della autostrada.

P: uhm.

L: verso voi verso che ora pensate di arrivare.

P:Si, io penso che diciamo intorno alle due e mezza, tre meno un quarto dovrei uscire dall'autostrada. A S. maria?

L:al...si, no dovete uscire a Caserta nord.

P: ah no nord. Va bene allora diciamo che alle due e un quarto penso di uscire a Caserta nord, due e un quarto due e mezza.

L:io alle due sto là, però vi voglio dire che io insieme a me mi porto un mio fraterno amico avvocato.

P:eh lo so ma io ce l'ho già è.

L:lo so ma non c'e' bisogno, io no no voglio solamente che lui vi accompagna.

P:va buono.

L:va bene?

P:grazie per il momento.

L:per carità agli ordini.

P:grazie



L:ok.

Tutto ciò risulta ancora più inquietante, se si tiene presente che, come accennato, l'avviso a comparire indirizzato a ciascuno degli indagati non conteneva alcun riferimento nè ai coindagati nè al fatto di reato, indicato esclusivamente con il relativo numero di codice penale e con la data e luogo di ipotizzata commissione. Non si individua -pertanto- alcuna ragione fisiologica per cui i due coindagati dovessero prendere tra loro contatti, né tampoco, che consenta di immaginare come il Lucariello abbia potuto ritenere che l'avviso di convocazione che riguardava il Salvatore potesse interessare anche la sua persona.

Tali precisazioni sono state doverose, per mettere nella giusta luce le risposte fornite dal Salvatore in sede di interrogatorio.

Alla luce di quanto sopra detto, infatti, non può certamente essere dato credito all'indagato, allorquando ha provato a descrivere il Lucariello come una sorta di "semplice" postulante che, da tempo, in occasione delle principali festività, gli portava in regalo delle mozzarelle e con cui non vi era possibilità, nè intenzione da parte sua di scambiare null'altro che qualche convenevole di cortesia.

Su queste premesse, risulta ben possibile che il descritto "abboccamento" del Salvatore da parte del Russo, sia avvenuto realmente ed efficacemente per il tramite del "fidato ed autorevole" Lucariello.

Anzi, a seguire con attenzione le frasi riferite da quest'ultimo al Russo, si intuirebbe addirittura che sia stato lo stesso Salvatore a prendere l'iniziativa (o comunque a rammentare) al Lucariello della imminente trattazione del procedimento di appello che vedeva coinvolto il Russo.

In particolare, giova ricordare che nella conversazione del

27 marzo si legge:

(...)

R: E gliene parlate ancora. Ho capito.

L: Quello mi ha detto <se è per il giorno 17, non ti preoccupare>.

R: Tiene una memoria di ferro questo

L: Ah?

R: Tiene unna memoria di ferro.

L: Gesù a me mi ha sorpreso, debbo dire la verità.

R: E infatti, infatti, infatti.

L: Va bè, ma quello secondo me, l'ha seguito anche per quanto riguarda.

R: La fissazione, la cosa,...

(...)

R: Va bene e quella lattina, va bene gli fate capire voi, insomma sapete voi come dovete fare.

L: Non ci dobbiamo fare capire niente. Perchè quello me lo ha fatto capire "iss" (lui) a me

E' appena il caso di aggiungere che non si riesce ad immaginare altra ragione per cui il Lucariello dovesse riferire la questione in tali termini al Russo, se non perchè così realmente verificatasi.

Ciò premesso, deve anche essere rilevato come, contrariamente a quanto hanno provato a sostenere gli indagati e le rispettive difese, secondo un condivisibile orientamento dei Giudici di Legittimità, già richiamato dai P.M. istanti, ai fini della configurabilità del reato in esame, non occorre necessariamente la dimostrazione che la decisione giudiziaria adottata sia per forza affetta da vizi di sorta e, quindi, neanche che risulti acquisita la prova che si tratti di una decisione risolutivamente condizionata dal magistrato che ha ricevuto indebite

utilità (prova obiettivamente diabolica quando si tratti - come nel caso in esame - di decisione collegiale, in cui - almeno fisiologicamente - la posizione del Presidente deve essere considerata valente come di qualsiasi altro componente):

"Sul punto, basterà richiamare, per tutte, la pronuncia di Sez. 6, Sentenza n. 44971 del 09/11/2003, secondo cui il delitto di corruzione in atti giudiziari si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma anche nell'ipotesi in cui accetta una retribuzione o una prestazione patrimoniale per compiere un atto del proprio ufficio; in tal caso l'accertamento del collegamento causale tra l'erogazione dell'utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l'atto del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia necessario verificare se l'atto compiuto fosse o meno legittimo. (Fattispecie in materia di corruzione in atti giudiziari contestata ad un componente di un organo collegiale giurisdizionale)."

Peraltro, basta leggere la lettera della norma, per constatare agevolmente che tale autonoma fattispecie di reato risulta configurabile anche per fatti integranti altrimenti il cd. delitto di "corruzione per un atto dell'ufficio" di cui all'art. 318 c.p.

Ciò rende definitiva giustizia della singolare spiegazione che l'indagato Russo ha inteso fornire nel corso del suo interrogatorio, circa il fatto che, piuttosto che tentare di condizionare il Presidente del Consiglio di Stato per ottenere una sentenza *contra ius*, egli si era semplicemente rivolto al Lucariello per invocare dal Salvatore il pronunciamento di una "sentenza giusta", che non fosse condizionata da immaginifiche pressioni di parte avversa (sic!).



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIARUMONTE

Del resto è noto, come -in generale- nel reato di corruzione, ciò che risulta maggiormente rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie, è l'analisi del momento "pattizio", in cui corrotto e corruttore convengono una "indebita retribuzione", in cambio della azione propria o contraria ai doveri di ufficio dell'*intraeus*.

Ciò, doverosamente, sposta l'attenzione sulla questione della dimostrazione, nel caso in esame ed allo stato delle emergenze istruttorie, di una relazione sinallagmatica tra l'indebito ricevuto e l'azione posta in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Tale requisito risulta allo stato necessario dal momento che, come detto, la condotta in esame può e deve (in assenza di elementi di segno contrario) essere al momento intesa e valutata come una sorta di "corruzione giudiziaria impropria", ovvero "semplicemente" funzionale a corrispondere indebitamente l'adozione di un atto dell'ufficio.

Come è noto, infatti, la Giurisprudenza è condivisibilmente orientata ad escludere qualsiasi necessità di indagine sulla proporzione tra l'elargizione e l'atto adottato qualora si tratti di una condotta contraria ai doveri di ufficio (ordinariamente integrante la fattispecie di cui all'art.319 c.p.)

Di converso, il maggioritario orientamento dei Giudici di Legittimità sembra essere nel senso di una necessità di proporzione (*rectius* di una assenza di eccessiva sproporzione) tra indebita utilità ed atto dell'ufficio qualora di tratti dell' ipotesi corruttiva di cui all'art.318 c.p.: (Cass. Sez.VI 3945/99)

"In tema di reati di corruzione, la evidente sproporzione tra le somme versate e l'attività compiuta (omessa o ritardata) appare indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale. Ed invero, il concetto

*di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'articolo 318 cod. pen. che richiama la "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'articolo 319 cod. pen., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto deve compiere o ha compiuto. Il principio di proporzione, infatti, in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'articolo 318 cod. pen. fa riferimento ad "una retribuzione ...non dovuta", l'articolo 319 cod. pen. si limita a riferirsi alla ricezione di "danaro o altra utilità".*

*Non può essere sottaciuto che si registrino -in ogni caso- anche orientamenti (piuttosto risalenti) di segno opposto, per i quali sussiste sempre e comunque il delitto di corruzione (anche impropria) dal momento che " la lesione giuridica prodotta dal reato attiene al prestigio e all'interesse della PA e prescinde pertanto dalla proporzionalità e dall'equilibrio fra l'atto di ufficio e la somma o l'utilità corrisposta (Cass. Sez.VI 12192/90)."*

*Si ritiene, in realtà, che debba e possa essere trovata una soluzione mediana tra i due opposti orientamenti succitati, che deve inevitabilmente fare riferimento alla situazione fattuale oggetto di valutazione.*



In particolare, si conviene che, qualora risulti acquisito il dato inequivoco che una qualsivoglia utilità sia ricevuta proprio in relazione all'atto di ufficio che si deve compiere, non risulti affatto necessaria alcuna verifica di proporzionalità tra le due prestazioni corrispettive (si pensi al caso in cui il pubblico ufficiale convenga espressamente con il privato di adottare l'atto dovuto anche solo in cambio di spumante e panettone). Di converso, qualora non risulti acquisita prova diretta di un esplicito accordo a prestazioni corrispettive, non pare francamente dubbio che il requisito della proporzione tra utilità e atto adottato o adottando risulti necessaria per ricavare indirettamente la dimostrazione della esistenza di un sinallagma pattizio (si pensi al caso in cui qualche giorno prima della decisione giudiziaria, venga recapitata da una delle parti interessate un costoso orologio o altra regalia simile)

In altre parole, a ben riflettere, pertanto, il problema non riguarda l'astratta configurabilità della fattispecie, quanto piuttosto lo specifico profilo probatorio (o indiziario) del caso concreto.

Tornando al caso in esame, non si tratta in questa sede di stabilire se olio e mozzarella siano donativi sufficienti per corrompere "l'integrità" del Presidente Salvatore, quanto -piuttosto- di constatare che non risulti acquisita prova sufficiente che questi donativi (gli unici che certamente gli furono inopportuno recapitati prima della adozione della decisione giudiziaria che lui era chiamato a coadottare) fossero stati da lui posti in relazione sinallagmatica con "l'attenzione" invocata dal Russo (sarebbe stato obiettivamente diverso qualora fosse stata captata apposita conversazione, in cui il Salvatore chiedesse esplicitamente il "prezioso" olio pugliese in cambio dei suoi favori). Per altro verso, deve essere constatato che, almeno allo stato, alcuna investigazione ulteriore e diversa da quella intercettizia risulta essere effettuata, al fine di

verificare se -in tempi immediatamente precedenti o successivi della sentenza in esame- il Salvatore abbia avuto piu' cospicue elargizioni in danaro o in altre rilevanti utilità e/o anche solo se il Russo -in pari periodo- abbia avuto esborsi in danaro o abbia fatto acquisti rilevanti (anche, al limite, senza un beneficiario individuato).  
Ciò premesso, pur intuendosi -come detto- dal tenore delle conversazioni (e dal complessivo materiale indiziario a disposizione), che la situazione dei rapporti tra i soggetti interessati potesse essere ben piu' articolata e rilevante di quella sin qui emersa, non rimane allo stato che constatare l'attuale assenza di gravi indizi di reato in relazione al delitto contestato sub 27.

Ovviamente, come accennato ciò non esclude che le suesposte risultanze istruttorie possano essere utili a mettere nella giusta luce la figura e la personalità del Lucariello, la cui possibilità di influenza di alti magistrati amministrativi (nel caso del Salvatore ai piu' alti livelli possibili) è risultata essere nota ed utilizzata anche da dirigenti della magistratura ordinaria (appaiono al riguardo significative le risposte fornite dal procuratore Russo in sede di interrogatorio circa le ragioni per cui decise di rivolgersi al Lucariello per invocare al CdS una "giustizia giusta").

Esaurito l'aspetto relativo alla contestazione di corruzione in atti giudiziari, bisogna necessariamente tornare alla fase *post* decisione, per verificare se, come ipotizzato dalla accusa, risultino acquisiti sufficienti elementi per ritenere sussistenti a carico dei soggetti suindicati gli estremi del delitto di cui all'art. 326 c.p..  
Per quanto concerne l'inquadramento generale della fattispecie, come detto, contrariamente a quanto hanno provato a sostenere gli indagati, non si rinviene alcuna diversità di disciplina per le decisioni del CdS, rispetto a quanto già detto per i provvedimenti del Tar.



*[Handwritten signature]*



Ne discende che, qualora risulti dimostrato il disvelamento della decisione del ricorso in oggetto prima della data della pubblicazione della relativa sentenza, deve ritenersi che vi sia stata violazione del segreto di ufficio.

A tale riguardo, giova rammentare che, dalla copia informatica acquisita agli atti, si ricava che la sentenza in esame veniva depositata in data 19 giugno 2007.

Orbene, su queste premesse, deve essere rilevato che gli elementi valorizzati dalla accusa in relazione alla specifica fattispecie, siano invece tendenzialmente utili (quanto meno sotto un profilo logico) ad escludere la sussistenza di gravi indizi di reato subiettivamente orientati a carico del Salvatore.

Invero, appare francamente innegabile che, qualora il disvelamento della notizia fosse concretamente giunto dal Presidente del collegio Giudicante, sarebbe certamente stato possibile conoscere quasi nell'immediato gli esiti della decisione. Di converso, come pure menzionato dal P.M. istanti, risulta chiara la circostanza che il Russo, abbia "patito" non poco per conoscere anticipatamente gli esiti del giudizio.

In particolare, dal tenore della conversazione telefonica del 23.5.07, sembrerebbe francamente comprendersi che il Russo non sia ancora riuscito ad avere definitive notizie rassicuranti:

L: Pronto

R: Commendatore

L: eccomi

R: come state?

L: io non c'e' male e voi tutto apposto?

**R: Tutto bene ancora... diciamo in attesa, però insomma eh.**

L: no va bene eh che attesa, quando sarà, sarà non ce ne fottiamo (...)

Indubbiamente il discorso cambia il 5 giugno successivo, in cui, effettivamente, il tenore della conversazione con il Lucariello, lascia chiaramente intendere che quest'ultimo



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

avesse già avuto la notizia che gli esiti della decisione fossero stati del tutto favorevoli al Russo:

L: Pronto.

R: Commendatore!

L: Sì uhè Giuse' ditemi.

R: Ma io leggo qui "Accolto in parte"

L: Come?

R: Io leggo qui su internet accolto in parte.

L: Che cosa?

R: Possibile!

L: Nooo! Che accolto in parte, rigetta con compensa spese, ma

perchè è uscito?

K: E io qui leggo se leggo bene..

L: Come?

R: Eh se leggo bene qui esito accolto in parte nei sensi di qui motivazione come è possibile!

L: Nei sensi?

R: Di qui in motivazioni.

L: Nooo! ma che accolto in parte, rigetta con compensa spesa.

R: Volete far controllare su internet per favore?

L: Come?

R: Volete far controllare su internet.

L: Sì come no! faccio controllare su internet chi è? COLANGELO ...

R: Eh COLANGELO Giovanni, RUSSO Vincenzo Ministero Giustizia.

L: COLANGELO...

R: Numero Ottantacinque, numero ottantacinque cinquantadue duemilasei(8552- 2006)

L: Ottantacinque Cinquantadue duemilasei(8552- 2006)

R: Eh...

L: Ottantacinque Cinquantadue duemilasei(8552- 2006), va  
be poi

telefono id.

R: Fatemi sapere subito, fatemi sapere subito.

*L: Mò vi faccio sapere ottantacinque cinquantadue*

Del resto, ove fosse necessario, deve essere anche rimarcato che il Russo, in sede di interrogatorio, rispondendo ad una esplicita domanda di questa AG, ha ammesso di avere ricevuto -per il tramite del Lucariello- la notizia degli esiti del ricorso prima della pubblicazione della sentenza.

Deve anche essere aggiunto che, sempre secondo la prospettazione dell'indagato, tale notizia fu da lui ottenuta dopo un certo tempo rispetto al momento dell'udienza di discussione, particolare questo, che -come detto- sembra trovare conforto nelle emergenze istruttorie suindicate e che - giova ribadirlo- impone di escludere, almeno allo stato, che tale disvelamento possa essere avvenuto per diretta propalazione del Presidente Salvatore.

Per completezza, deve essere rilevato che, almeno astrattamente, il possibile coinvolgimento del Salvatore nel reato in esame potrebbe -al limite- essere piu' agevolmente desunto se fosse stato accertato che, materialmente, la camera di consiglio relativa alla vicenda in oggetto, lungi dall'essere tenuta lo stesso giorno fissato per la discussione, fosse avvenuta tempo dopo (come detto, non esistono ragioni processuali ostative acchè questo possa capitare).

In realtà, però, tenendo conto del possibile momento della cognizione della notizia (tra il 23 maggio ed il 5 giugno) e della successiva pubblicazione della sentenza relativa (19 giugno) è ragionevole escludere che ciò possa essere capitato ed -in ogni caso- alcun accertamento in tal senso risulta essere stato effettuato.

Non rimane pertanto che concludere per la sussistenza del delitto in esame senza però che possa essere individuato il soggetto intraneus che ebbe a violare l'obbligo di riservatezza sanzionato.

Tali conclusioni impongono -peraltro- di effettuare una ulteriore riflessione che anticipa le future valutazioni che



saranno fatte dianzi in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e, soprattutto, alla adeguatezza ed utilità delle misure invocate per ciascuno degli indagati: Indubbiamente, nel caso in esame la posizione subiettiva del Russo risulta del tutto svincolata dalle funzioni giurisdizionali da lui attualmente esercitate.

In altre parole, a ben riflettere, non pare dubbio che -nel caso in questione- egli abbia agito non in quanto soggetto titolare dell'alto dovere di riservatezza connesso alle funzioni di magistrato, ma, vieppiu', come un qualsivoglia altro privato cittadino disonesto che ha "brigato" (del tutto censurabilmente sotto diversi profili) per condizionare gli esiti di una decisione amministrativa e per conoscerli anticipatamente.

Francamente, occorre in questa sede, però, fare uno sforzo di discernimento tra l'obiettivo disvalore della condotta posta in essere (ancora piu' esecrabile se compiuta da un magistrato ordinario con delicate funzioni direttive) e le necessarie conseguenze procedimentali della applicazione della misura, che non sembrerebbe avere alcuna idoneità a garantire una qualsivoglia esigenza di cautela, salvo a non volere (piuttosto immaginificamente) ipotizzare che, le cointeressenze con gli indagati suindicati (ed in specie con il Lucariello), possano sostanzialmente condizionare anche l'esercizio delle alte funzioni giurisdizionali esercitate dal Russo (la vicenda della "raccomandazione" della sedicente nipote del Lucariello non pare obiettivamente da includere nel novero di queste e, comunque, ancora una volta, non risulta allo stato affatto investigata).

**I Falsi ideologici della Regione e della Prefettura di Benevento. Insussistenza del capo 25 e diversa qualificazione dei fatti contestati al capo 26.**

Le due imputazioni in esame afferiscono ad una medesima vicenda fattuale relativa alla Comunità Montana del

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

